

ACCORDO COLLETTIVO PROVINCIALE DI LAVORO

DEL 28 NOVEMBRE 2014

"NUOVA DISCIPLINA INDENNITÀ SOSTITUTIVA DI MENSA"

L'anno duemilaquattordici il giorno ventotto del mese di Novembre in Ragusa presso la sede dell'Associazione Costruttori Edili delle provincia di Ragusa (di seguito "ANCE Ragusa") sita in Ragusa, Viale dei Platani 34/B, si sono incontrati

da una parte

in rappresentanza di ANCE Ragusa, il Sig.:

- Caggia Sebastiano - Presidente
- Borrometi Giovanni, Chiaramonte Rosamaria, Firrincieli Giorgio - Delegati e Componenti la Commissione Lavoro e Sindacale

con l'assistenza del Direttore di ANCE Ragusa:

- Dott. Ing. Giuseppe Guglielmino

dall'altra

in rappresentanza delle Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori delle Costruzioni della provincia di Ragusa, i Sigg.:

- Spadaccino Nicolò, Spadaccino Raffaele, Benigno Nicolò - Segreteria FENEAL-UIL Ragusa
- Gallo Paolo, Gintili Luca- Segreteria FILCA-CISL-Siracusa Ragusa
- Aquila Paolo, Cascone Francesco, Stracquadanio Graziana - Segreteria FILLEA CGIL Ragusa

al fine di sperimentare una innovativa modalità di corresponsione dell'indennità sostitutiva di mensa ai lavoratori sulla falsa riga delle modalità applicative e di erogazione dell'istituto contrattuale dell'E.V.R..

Le Parti, dopo ampia discussione, considerando che l'indennità sostitutiva di mensa, per il suo specifico fine, non può, in nessun caso, essere conglobata alla retribuzione, stabiliscono, all'unanimità, che a decorrere dal periodo di paga del 1° gennaio 2015 e per tutta la vigenza del CCPL 17.10.2012:

1. l'indennità sostitutiva di mensa, di cui all'Art.11 del vigente CCPL 17.10.2012, comprensiva della percentuale per ferie, riposi e gratifica natalizia di cui agli artt.5 e 18 del CCNL 19/04/2010, è determinata nella misura di € 2,00 giornaliere, corrispondenti ad € 0,25 orarie di lavoro ordinario.

2. l'indennità sostitutiva di mensa dovrà essere corrisposta in misura intera per presenza in cantiere che superi almeno le 4 ore di lavoro ordinario, per cui, non si procederà a conguagli orari nel caso di presenza di durata inferiore.


3. per gli operai, tale importo è accantonato presso la Cassa Edile di Ragusa secondo il seguente criterio:

a. l'impresa provvede a calcolare l'ammontare mensile dell'indennità sostitutiva di mensa indicandola in busta paga;

b. l'importo, di cui alla precedente lettera a., deve essere accantonato mensilmente, insieme alla maggiorazione prevista dal CCNL, presso la Cassa Edile di Ragusa;

c. l'indennità sostitutiva di mensa accantonata sarà corrisposta agli aventi diritto dalla Cassa Edile di Ragusa in due rate semestrali, rispettivamente la prima entro il 31 Marzo e la seconda entro il 30 Settembre.

Stante quanto sopra, le Parti procedono, unanimemente, a modificare l'Art.11



del vigente CCPL 17.10.2012 come in appresso:

"Art.11 - Mensa

Non esistendo in atto, nella maggior parte dei casi, la possibilità pratica della istituzione della mensa nei cantieri edili, sia per le caratteristiche territoriali che per la frammentarietà del lavoro, si concorda che agli operai sia corrisposta una indennità sostitutiva di mensa comprensiva della percentuale per ferie, riposi e gratifica natalizia di cui agli artt.5 e 18 del CCNL 19/04/2010, determinata nella misura di € 2,00 giornaliera, corrispondenti ad € 0,25 orarie di lavoro ordinario.

Tale importo è accantonato presso la Cassa Edile di Ragusa secondo il seguente criterio:

- a) l'impresa provvede a calcolare l'ammontare mensile dell'indennità sostitutiva di mensa indicandola in busta paga;
- b) l'importo, di cui alla precedente lettera a), deve essere accantonato mensilmente, insieme alla maggiorazione prevista dal CCNL, presso la Cassa Edile di Ragusa;
- c) l'indennità sostitutiva di mensa accantonata sarà corrisposta agli aventi diritto dalla Cassa Edile di Ragusa in due rate semestrali, rispettivamente la prima entro il 31 Marzo e la seconda entro il 30 Settembre.

Detta indennità sostitutiva, che è esclusa dall'imponibile fiscale e contributivo in quanto non supera il limite massimo fissato dall'art.51 del DPR 22/12/1986 n°917 come modificato dal D.L.vo 12/12/2003 n°344, dovrà essere corrisposta in misura intera per presenza in cantiere che superi almeno le 4 ore di lavoro ordinario.

*[Handwritten signatures and initials]*

Non si procede quindi a conguagli orari nel caso di presenza di durata inferiore.

Nei cantieri ove la mensa è già istituita l'Impresa concorre al costo del pasto nella misura di 2/3 del costo effettivo.

L'indennità sostitutiva di mensa, per il suo specifico fine, non potrà in nessun caso essere conglobata alla retribuzione.

Nel caso dei cosiddetti "grandi cantieri", intendendosi quelli ove la presenza media di unità lavorative è non inferiore a 50, si rinvia agli artt.88 e 113 del CCNL 19/04/2010, per la cui attuazione si dovrà procedere tramite la sottoscrizione di uno specifico protocollo fra la/e Impresa/e esecutrice/i, l'ANCE Ragusa e le OO.SS.."

Si dà mandato alla Direzione di ANCE Ragusa di notificare immediatamente il presente Accordo alla locale Cassa Edile per le incombenze del caso.

Non avendo null'altro da discutere, la seduta si dichiara conclusa.

Letto, confermato e sottoscritto.

Caggia Sebastiano

Borrometi Giovanni

Chiaramonte Rosamaria

Firringioli Giorgio

Giuseppe Guglielmino









Aquila Paolo

Cascone Francesco


Stracquadiano Graziana

Gallo Paolo


Gintili Luca



Spadaccino Nicolò



Benigno Nicolò



Spadaccino Raffaele

